



## COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

### AREA 8

Servizi Amministrativi e Attività Produttive

Prot. 18990 del 14 giugno 2023

## **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI NR. 8 AREE DEDICATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ANNI 7**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA 8**

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18 e la Deliberazione G.R. n° 308 del 7 giugno 2000;

**VISTA** la deliberazione n.77 del C.P. datata 14.05.2007 con la quale è stato approvato il vigente "*Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche*", che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Palmi;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 64 del 14 marzo 2022, avente ad oggetto "*INDIVIDUAZIONE AREE DA DESTINARE AL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" - ATTO DI INDIRIZZO*";

**VISTA** la Deliberazione della G.C. n. 97 del 25 maggio 2023 avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE DI AREE DEDICATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER ANNI 7 - DIRETTIVE E INDIVIDUAZIONE E RICOGNIZIONE SITI";

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10 maggio 2021 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 98 del 30 dicembre 2021;

**VISTO** il D.Lgs 59/2010;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "T.U.EE.LL.";

**VISTA** la Determinazione n. 488 del 8 GIUGNO 2023 di approvazione del presente Bando

**RENDE NOTO**

## **Articolo 1**

### ***(Aree)***

È indetto un bando di concorso pubblico, ai sensi dell'art.12 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, per l'assegnazione di nr. 13 aree pubbliche per l'esercizio del commercio per come di seguito identificate:

**Via Basile - Parco giochi:** concessione area, dimensioni massime mq 13 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

**Area Pedonale Adiacente Stazione FF.SS.:** concessione area, dimensioni massime mq 25 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione (area sottoposta a vincolo);

**Belvedere La Torre** concessione area, dimensioni massime mq 25 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione (area sottoposta a vincolo);

**Via Porto Oreste - Interno Piazzetta:** dimensioni massime mq 10 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

**Area Verde tra via Pascoli e via Foscolo:** dimensioni massime mq 25 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

**Monte S. Elia zona Camping** (fol 38, p. 4) adiacente area riqualificata: dimensioni massime mq 35 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione (area sottoposta a vincolo);

**Monte S. Elia zona adiacente area riqualificata** (fol. 38, p. 3): dimensioni massime mq 35 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione (area sottoposta a vincolo);

**Parco della civiltà contadina via F. Battaglia:** dimensioni massime mq. 30 per anni 7 decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione, comunque subordinata alla consegna del sito in seguito ai lavori di riqualificazione previsti.

## **Articolo 2**

### ***(Caratteristiche generali)***

Nei posteggi dati in concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche potranno essere realizzati chioschi o altri manufatti -ove non già esistenti-, con un insieme di elementi mobili o smontabili o, comunque, facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio destinato all'esercizio dell'attività commerciale. Tali strutture dovranno essere costituite da manufatti caratterizzati da facile amovibilità, in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

L'occupazione del suolo con la realizzazione di chioschi o altri manufatti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, qualora sia adiacente ad aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà far salvi i diritti di terzi ed essere sottoposta ad eventuale assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile.

L'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm.ii.; non dovrà impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non dovrà interferire con gli attraversamenti pedonali, con gli stalli di sosta riservati alle persone con ridotte

capacità di deambulazione, né occultare la segnaletica stradale verticale presente. A tal uopo, il procedimento amministrativo propedeutico all'assegnazione dell'area dovrà prevedere il parere viabilistico alla Polizia Locale.

Le predette strutture dovranno essere realizzate secondo le indicazioni dell'U.T.C. - Area Urbanistica, che fornirà al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) il parere sull'elaborato progettuale presentato dal concorrente. Per la realizzazione/utilizzazione dei manufatti dovranno preferibilmente essere utilizzati materiali eco-compatibili ed energie rinnovabile.

Nelle zone con vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale è obbligatorio richiedere le specifiche autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei suddetti manufatti.

L'Ufficio Tecnico Comunale, attraverso un suo membro in Commissione esaminatrice, fornirà il parere di competenza sull'elaborato grafico presentato dal concorrente e, comunque, nel rispetto del Regolamento CUP approvato con Deliberazione del C.C. n. 98/2021.

Ove debbano essere realizzati/utilizzati manufatti e chioschi sulle aree in concessione, dovrà essere presentata SCIA (sul portale telematico in uso all'Ente – ad oggi CalabriaSUAP) e dovrà essere rilasciata apposita Autorizzazione prima dell'inizio dell'installazione del manufatto. Qualora il manufatto sia già esistente, dovrà comunque essere presentata una SCIA con allegata una relazione tecnica dettagliata. In ogni caso, prima dell'uso, dovrà essere prodotta una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti la fine dei lavori in conformità alla vigente normativa.

In caso di chiosco già esistente, propedeutica all'avvio dell'attività, è la certificazione, a firma di un tecnico abilitato, dell'idoneità all'uso della struttura.

La realizzazione della struttura ed il conseguente avvio dell'attività dovranno avvenire entro mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, a pena di revoca della stessa senza indennizzo alcuno per l'assegnatario.

Tutte le strutture dovranno essere immediatamente rimosse alla data di scadenza della concessione. Decorso tale termine ogni occupazione sarà considerata abusiva e perseguita secondo legge. Dopo il 30° giorno dalla scadenza della concessione le strutture saranno acquisite o rimosse dall'Amministrazione Comunale, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario.

### **Articolo 3 (Requisiti)**

Ai fini dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale si riporta di seguito il vigente art. 71 del D. L.vo n. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione Calabria o equipollenti;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Dovrà, altresì, essere certificata l'assenza di incompatibilità ai sensi del D. L.vo n. 159/2011.

#### **Articolo 4** **(Requisiti specifici)**

Per l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai requisiti morali di cui al punto precedente, costituisce requisito indispensabile per la concessione del posteggio, il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 59/2010:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o da altro Ente Locale;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Ove l'attività sia svolta da società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività. In caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2, comma 3, del D.P.R. 03/06/1998 n. 252.

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) che sarà autorizzato ad esercitare l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi/strutture allestite nelle aree in concessione, avrà l'obbligo e la responsabilità di organizzare e attuare il **sistema HACCP** nell'azienda in cui opera, attraverso le procedure descritte nel proprio manuale o piano di autocontrollo HACCP (da inviare in copia al S.U.A.P.), che verranno periodicamente aggiornate (REGOLAMENTO -CE N. 852/2004) e succ. mm. e ii..

#### **Articolo 5** **(Presentazione della domanda, termini e modalità)**

Gli interessati all'assegnazione delle aree individuate dall'Ente, potranno avanzare istanza in bollo (marca da € 16,00) **unicamente** a mezzo del modello reperibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Palmi o sul sito [www.comune.palmi.rc.it](http://www.comune.palmi.rc.it). **Non verranno valutate domande pervenute su modello diverso.**

Le domande possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale [www.comune.palmi.rc.it](http://www.comune.palmi.rc.it) e sull'albo pretorio comunale fino al **ventesimo giorno** successivo a tale data.

La data di pubblicazione sarà indicata sul sito istituzionale del Comune di Palmi.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Per ciascuna area dovrà essere **presentata distinta domanda**. Pur potendo concorrere per più aree il medesimo soggetto/società, ove collocato utilmente in più graduatorie, non potrà avere concessa più di un'area, decadendo automaticamente dalle altre nel momento in cui opererà la sua scelta. Le domande potranno essere depositate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Palmi sito in P.zza Municipio — Palazzo San Nicola, o inviate a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata a: Comune di Palmi — Sportello Unico Attività Produttive — Piazza Municipio — 89015 Palmi (RC) o, ancora, trasmesse mediante posta certificata all'indirizzo [protocollo.palmi@asmepec.it](mailto:protocollo.palmi@asmepec.it). La data di presentazione sarà considerata quella di protocollo o quella di spedizione della raccomandata/p.e.c.. Sul frontespizio della busta contenente la domanda il concorrente dovrà riportare la dicitura "Domanda di partecipazione al bando comunale di concorso per l'assegnazione dell'area sita in \_\_\_\_\_", indicando la specifica area per la quale si intende concorrere.

## Articolo 6

### (Cause di esclusione)

#### **Costituirà causa di esclusione NON SANABILE dal concorso:**

1. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate;
2. la mancata sottoscrizione della domanda;
3. l'assenza del documento di identità;
4. l'assenza in allegato della fotocopia del permesso o carta di soggiorno, per i cittadini extracomunitari;
5. la spedizione/consegna della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando di concorso;
6. la mancata indicazione dell'area di cui si chiede l'assegnazione;
7. la mancanza dell'autocertificazione avente ad oggetto l'assenza di morosità nei confronti del Comune di Palmi. **N.B.:** sarà causa di esclusione la morosità – da intendersi quale posizione debitoria per la quale è stata iniziata l'attività di riscossione coattiva - relativa a tributi/forniture di servizi nei confronti del Comune di Palmi, ovvero di società partecipate (P.P.M., Acquedotto Vina) al momento della presentazione della domanda;
8. il mancato pagamento dei diritti istruttori pari ad €. 20,00 la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda (**Modalità di pagamento:**  
- bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la Banca MPS codice IBAN **IT58Y0103081490000001175814**; - carte di credito, di debito e prepagate dei principali circuiti presso l'Ufficio SUAP; - PagoPA tramite il seguente link [https://pagopa.regione.calabria.it/pa/changelente.html?enteToChange=C\\_G288&redirectUrl=](https://pagopa.regione.calabria.it/pa/changelente.html?enteToChange=C_G288&redirectUrl=) compilando la sezione "Altre tipologie di pagamento" e inserendo come **CAUSALE "diritti SUAP Bando Assegnazione Aree"**).

Altri eventuali vizi della domanda potranno essere sanati entro il termine assegnato dalla Commissione esaminatrice.

## **Articolo 7** **(Graduatoria e Assegnazione)**

Per la predisposizione della graduatoria le domande saranno esaminate sulla base dei criteri che seguono, così come definiti dall' art. 12 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche e secondo le Linee guida approvate con la Deliberazione della Giunta municipale n. 64 del 14 marzo 2022.

### **I Punt Massimi assegnabili sono pari a 100 così suddivisi:**

**Max Punti 20 su un tetto di 5 annualità:** per anzianità di presenza nella categoria oggetto del bando maturata alla data di pubblicazione del bando stesso in capo al soggetto richiedente anche nell'ambito dei mercati, delle fiere o delle sagre (documentata attraverso autorizzazioni pregresse, ricevute pagamento TOSAP/COSAP/CUP etc.) – Punti 4 per ogni anno o frazione superiore a mesi sei;

**Max Punti 10:** per anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, o, per i produttori agricoli, di presentazione di dichiarazione di inizio attività ex art. 4 Decreto legislativo n. 228/2001 - Punti 1 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6;

**Max Punti 15:** giudizio tecnico - estetico sugli elaborati progettuali relativi al chiosco, tenuto conto anche del contesto ove sarà realizzato il progetto;

**Max Punti 10:** per la titolarità di un minor numero di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (10 punti in caso di nessuna autorizzazione, 8 punti in caso di un'autorizzazione, 6 punti in caso di due autorizzazioni, 4 punti in caso di tre autorizzazioni, 2 punti in caso di quattro autorizzazioni, 0 punti in caso di cinque o più autorizzazioni);

**Max Punti 30:** al soggetto che propone offerte migliorative e/o di riqualificazione dell'area (ad esempio *organizzazione eventi, pulizia area circostante*, etc.) - **N.B.:** l'offerta migliorativa – se formulata nella domanda - costituirà **clausola essenziale** dell'Autorizzazione con espressa previsione di decadenza dalla stessa in caso di mancato rispetto;

**Max Punti 15:** alla ditta che utilizza materiali ecosostenibili detto punteggio sarà attribuito sulla scorta di apposita relazione tecnica idonea a dimostrare come il manufatto proposto rispetti i criteri della sostenibilità e della bio-edilizia, qualità architettonica, amovibilità ed accessibilità.

Ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, a parità di punteggio l'assegnazione seguirà:

- 1) l'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o deposito al protocollo delle stesse (le domande presentate nello stesso giorno, sono considerate tutte giunte allo stesso momento);
- 2) minore età anagrafica;
- 3) in caso di ulteriore parità: sorteggio.

La Commissione provvederà a redigere le graduatorie entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando (termine ordinatorio). Le graduatorie, previa approvazione con atto determinativo del Responsabile dell'AREA 8, ove è incardinato il S.U.A.P., saranno pubblicate all'Albo pretorio e sul sito istituzionale. Contro le graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line. Le graduatorie definitive avranno validità per il solo periodo di durata della concessione stessa messa a concorso. In caso di pronuncia di decadenza del titolo abilitativo e della concessione di

posteggio, l'Amministrazione Comunale procederà a nuova assegnazione del posteggio, secondo le modalità di seguito indicate.

La medesima graduatoria, nel termine temporale di cui ai punti precedenti, potrà essere utilizzata nel caso in cui l'Amministrazione dovesse individuare altre aree pubbliche del territorio comunale da destinare al commercio temporaneo nei settori alimentare o non alimentare.

In caso di pluralità di domande concorrenti sul medesimo sito, le concessioni saranno assegnate, in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la formazione di una graduatoria. Qualora vi siano soggetti ammessi, ma non collocati utilmente in graduatoria, sarà formata una graduatoria fra gli stessi al fine di consentire l'assegnazione di eventuali posteggi non aggiudicati.

In seguito al rilascio del titolo autorizzativo l'assegnatario dovrà realizzare l'attività imprenditoriale entro mesi sei; il mancato rispetto del suddetto termine comporterà la decadenza dall'assegnazione e lo scorrimento della graduatoria. Sarà possibile richiedere la proroga (non superiore ad ulteriori mesi sei) del suindicato termine di mesi sei esclusivamente in caso di oggettive e documentate difficoltà dovute a ragioni non imputabili all'assegnatario.

### **Articolo 8**

#### ***(Aree non assegnate)***

Qualora, in seguito all'espletamento della presente procedura, risultino Aree non assegnate, sarà possibile presentare, **senza ulteriore Avviso**, una nuova Domanda due volte l'anno (entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno).

Previa Deliberazione della Giunta municipale e conseguente Avviso pubblico, potranno essere inserite nuove Aree da assegnare; in tale ipotesi il nuovo Avviso potrà avere scadenze differenti rispetto a quelle suindicate.

La procedura di assegnazione sarà la medesima già indicata nel presente Bando.

Analogamente, si procederà in caso di Aree per le quali sia stata dichiarata, con apposita Determinazione, la decadenza/rinuncia/scadenza del titolo autorizzatorio.

### **Articolo 9**

#### ***(Trattamento dei dati personali)***

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono per l'istruzione del procedimento, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.



Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile p.t. del SUAP. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet attraverso il sito istituzionale del Comune di Palmi.

L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **Articolo 10** ***(Informazioni e rinvii)***

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998, D.Lgs. n° 59/2010, Legge Regionale n.18/1999, normativa comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ecc. ...).

Responsabile del procedimento è il Responsabile p.t. dell'Area 8.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie informazioni e documentazione presso il citato S.U.A.P..

Eventuali chiarimenti e/o delucidazioni potranno essere richiesti il lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (0966262233), ovvero via email/pec ai seguenti indirizzi: [suap@comunedipalmi.it](mailto:suap@comunedipalmi.it) - [suap.palmi@asmepec.it](mailto:suap.palmi@asmepec.it) .

**Il Capo Area 8**  
**Dr. Sebastiano Tramontana**